

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 21 - numero 4568 di Venerdì 25 ottobre 2019

Guida al GDPR: l'informativa

I contenuti, i tempi e le modalità dell'informativa. Cosa è cambiato e cosa è rimasto uguale a prima del GDPR? Le raccomandazioni del garante.

COSA CAMBIA?

Contenuti dell'informativa

I contenuti dell'informativa sono elencati **in modo tassativo** negli articoli 13, paragrafo 1, e 14, paragrafo 1, del regolamento e in parte sono più ampi rispetto al Codice. In particolare, il titolare **DEVE SEMPRE** specificare i **dati di contatto del RPD-DPO (Responsabile della protezione dei dati-Data Protection Officer)**, ove esistente, la **base giuridica** del trattamento, **qual è il suo interesse legittimo** se quest'ultimo costituisce la base giuridica del trattamento, nonché **se trasferisce i dati personali in Paesi terzi** e, in caso affermativo, **attraverso quali strumenti** (esempio: si tratta di un Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione europea; si utilizzano BCR di gruppo; sono state inserite specifiche clausole contrattuali modello, ecc.).

Il regolamento prevede anche **ulteriori informazioni** in quanto "necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente": in particolare, il titolare deve specificare **il periodo di conservazione dei dati** o i criteri seguiti per stabilire tale periodo di conservazione, e il diritto di **presentare un reclamo** all'autorità di controllo.

Se il trattamento comporta processi decisionali automatizzati (anche la **profilazione**), l'informativa deve specificarlo e deve indicare anche la **logica** di tali processi decisionali e le conseguenze previste per l'interessato.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0551] ?#>

Tempi dell'informativa

Nel caso di dati personali non raccolti direttamente presso l'interessato (*art. 14 del regolamento*), l'informativa deve essere fornita **entro un termine ragionevole che non può superare 1 mese** dalla raccolta, oppure **al momento della comunicazione** (NON della registrazione) dei dati (a terzi o all'interessato) (diversamente da quanto prevede attualmente l'art. 13, comma 4, del Codice).

Modalità dell'informativa

Il regolamento specifica molto più in dettaglio rispetto al Codice le caratteristiche dell'informativa, che deve avere forma **concisa, trasparente, intelligibile per l'interessato e facilmente accessibile**; occorre utilizzare un linguaggio **chiaro e semplice**, e per i minori occorre prevedere informative idonee (*si veda anche considerando 58*).

L'informativa è data, **in linea di principio, per iscritto e preferibilmente in formato elettronico** (soprattutto nel contesto di servizi online: *si vedano art. 12, paragrafo 1, e considerando 58*), anche se sono ammessi "altri mezzi", quindi può essere fornita anche oralmente, ma nel rispetto delle caratteristiche di cui sopra (*art. 12, paragrafo 1*). Il regolamento ammette, soprattutto, l'utilizzo di **icone** per presentare i contenuti dell'informativa in forma sintetica, **ma solo "in combinazione" con l'informativa estesa** (*art. 12, paragrafo 7*); queste icone dovranno essere identiche in tutta l'Ue e saranno definite prossimamente dalla Commissione europea.

Sono inoltre **parzialmente diversi i requisiti che il regolamento fissa per l'esonero dall'informativa** (*si veda art. 13, paragrafo 4 e art. 14, paragrafo 5 del regolamento, oltre a quanto previsto dall'articolo 23, paragrafo 1, di quest'ultimo*), anche se occorre sottolineare che **spetta al titolare**, in caso di dati personali raccolti da fonti diverse dall'interessato, **valutare se la prestazione dell'informativa agli interessati comporti uno sforzo sproporzionato** (*si veda art. 14, paragrafo 5, lettera b*) ? a differenza di quanto prevede l'art. 13, comma 5, lettera c) del Codice.

COSA NON CAMBIA?

L'informativa (*disciplinata nello specifico dagli artt. 13 e 14 del regolamento*) deve essere fornita all'interessato **prima di effettuare la raccolta dei dati** (se raccolti direttamente presso l'interessato ? art. 13 del regolamento). Se i dati non sono raccolti direttamente presso l'interessato (*art. 14 del regolamento*), l'informativa deve comprendere anche le **categorie dei dati personali** oggetto di trattamento. In tutti i casi, il titolare deve specificare **la propria identità e quella dell'eventuale rappresentante nel territorio italiano**, le **finalità del trattamento**, i **diritti degli interessati** (compreso il diritto alla portabilità dei dati), se esiste un **responsabile del trattamento e la sua identità**, e **quali sono i destinatari dei dati**.

NOTA: ogni volta che le finalità cambiano il regolamento impone di informarne l'interessato prima di procedere al trattamento ulteriore.

RACCOMANDAZIONI

E' opportuno che i titolari di trattamento **verifichino la rispondenza delle informative** attualmente utilizzate a tutti i criteri sopra delineati, con particolare riguardo ai **contenuti obbligatori** e alle **modalità di redazione**, in modo da apportare le modifiche o le integrazioni eventualmente necessarie ai sensi del regolamento.

Il regolamento supporta chiaramente il concetto di **informativa "stratificata"**, più volte esplicitato dal Garante nei suoi provvedimenti [si veda **doc. web n. 1712680** relativo all'utilizzo di un'icona specifica per i sistemi di videosorveglianza con o senza operatore; **doc. web n. 1246675** contenente prescrizioni analoghe rispetto all'utilizzo associato di sistemi biometrici e di videosorveglianza in istituti bancari], in particolare attraverso l'impiego di icone associate (in vario modo) a contenuti più estesi, che devono essere facilmente accessibili, e promuove **l'utilizzo di strumenti elettronici** per garantire la massima diffusione e semplificare la prestazione delle informative.

I titolari potranno, dunque, una volta adeguata l'informativa nei termini sopra indicati, **continuare o iniziare a utilizzare queste modalità** per la prestazione dell'informativa, comprese le icone che l'Autorità ha in questi anni suggerito nei suoi provvedimenti (videosorveglianza, banche, ecc.) ? in attesa della definizione di icone standardizzate da parte della Commissione.

Dovranno essere adottate anche le **misure organizzative interne** idonee a garantire il rispetto della tempistica: il termine di 1 mese per l'informativa all'interessato è chiaramente un termine massimo, e occorre ricordare che l'art. 14, paragrafo 3, lettera a), del regolamento menziona in primo luogo che il **termine deve essere "ragionevole"**.

Poiché spetterà al titolare valutare lo **sforzo sproporzionato** richiesto dall'informare una pluralità di interessati, qualora i dati non siano stati raccolti presso questi ultimi, e salva l'esistenza di specifiche disposizioni normative nei termini di cui all'art. 23, paragrafo 1, del regolamento, sarà utile fare riferimento ai **criteri evidenziati nei provvedimenti** con cui il Garante ha riconosciuto negli anni l'esistenza di tale sproporzione (si veda, in particolare, il provvedimento del 26 novembre 1998 ? **doc. web n. 39624**; più di recente, fra molti, **doc. web n. 3864423** in tema di esonero dagli obblighi di informativa).

Fonte: [Garanteprivacy](#)



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it